

proposta di legge n. 45

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 6 aprile 2016

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE AL GIOCO LECITO

Signori Consiglieri,

la sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 10 novembre 2011 demanda alle Assemblee legislative regionali la possibilità di legiferare sulle sale da gioco al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il vizio del gioco, in quanto le dipendenze da gioco sono già una realtà pesantissima molto diffusa. Viene così superata la competenza che era dello Stato, in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, per cui anche la nostra Regione può ora legiferare su una materia che coinvolge sempre più Comuni sottoposti all'assalto delle sale da gioco sul loro territorio. Infatti il proliferare del gioco d'azzardo con le slot machines, le sale Bingo, le sale giochi con apparecchi per il gioco lecito, rappresenta un fenomeno che non può essere ignorato, ma richiede una regolamentazione per salvaguardare le categorie di persone più deboli e maggiormente vulnerabili, prevenendo, per quanto possibile, la dipendenza dal gioco e per garantire limiti di sostenibilità rispetto al contesto urbano.

Il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti anche nel nostro Paese e ciò ha portato a riflettere sul rischio per molti soggetti (soprattutto quelli più vulnerabili) di una vera e propria dipendenza comportamentale (gioco d'azzardo patologico - GAP), con gravi disagi per la persona non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche di poter compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento a tassi usurari presso la criminalità organizzata.

In modo particolare credo che come padri e madri di famiglia prima e come amministratori poi, non possiamo essere indifferenti alla realtà che oggi fotografa un minore su quattro dedito all'azzardo: il 33% di essi scommette con i Gratta e Vinci, l'11% frequenta le sale Bingo, il 7,8% gioca ai video poker e il 6,9% alle slot machine. Oggi in media oltre un euro su dieci, che le famiglie spendono normalmente, è drenato verso qualcuno dei modi di scommettere, puntare, ricercare denaro come "ricompensa" da riscuotere dal caso o dalla fortuna. E così, tra il 1998 e il 2012 (ultimo dato diffuso) la spesa delle famiglie italiane per il gioco d'azzardo ha pesato in modo crescente nella composizione dei consumi privati: dall'impiego di 15,8 miliardi di euro (rapportati ai prezzi 2012, applicando i coefficienti ISTAT sui 24.244 miliardi delle lire della "raccolta" complessiva di azzardo nel 1998), si è giunti agli 88,5 miliardi di euro nell'anno 2012. In termini reali, questo significa che si è moltiplicato di 3,6 volte il volume monetario di consumo lordo in

quattordici anni. Secondo dati dell'Agenzia della sanità giocano il 66% dei disoccupati ed il 47% degli indigenti e nel gioco si registra una altissima incidenza di suicidi, come la forte possibilità di dipendenza costituita anche dalla presenza di ritmi sensoriali importanti acustico luminoso in grado di influenzare le persone. Su 10 mila persone, 236 corrono rischi di divenire giocatori d'azzardo patologici e 5 moriranno suicidi per gravi danni che riporteranno.

Il gioco lecito rappresenta la quinta industria in Italia come volume d'affari, e le puntate fanno sentire meglio, migliorano il benessere del corpo, ma le dipendenze da gioco impediscono ad un gran numero di persone di arrivare alla fine del mese proprio perché non resistono alla tentazione di tentare quotidianamente la sorte.

La proposta di legge si compone di 10 articoli. Nell'articolo 1 viene definita la finalità della presente proposta di legge che detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito per prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

Nell'articolo 2 si delineano alcune competenze specifiche della Regione in merito all'accesso responsabile del gioco attraverso una puntuale informazione e il sostegno a tutte quelle associazioni che operano in tale campo. Si prevede anche la creazione di un marchio "No Slot" per i circoli e gli altri luoghi di intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo, e la riduzione dell'Irap a vantaggio degli esercizi che provvedono volontariamente alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco con corrispondente aumento dell'aliquota per gli altri esercizi con tali apparecchi. La legge 13 dicembre 2010, n. 220, ha previsto in materia di giochi la costituzione di un apposito elenco nazionale nel quale si devono iscrivere tutte le attività (pubblici esercizi, tabaccherie, circoli, ecc.) presso le quali sono presenti le cosiddette slot machine o videopoker. Nelle marche, stando al suddetto albo, alla data odierna sono presenti 2.252 esercizi commerciali che hanno al loro interno la presenza di tali apparecchi da gioco. Pertanto, ipotizzando per ognuno di loro una media di euro 500 di Irap all'anno, si può calcolare che tale previsione potrebbe comportare per la Regione una mancata entrata quantificabile in 11.260 euro all'anno qualora tutti decidano di dismettere slot machine o videopoker all'interno del proprio locale. Somma, tra l'altro, in parte compensata dall'aumento dell'Irap previsto per i nuovi iscritti.

L'articolo 3 definisce la collocazione delle

sale giochi dando facoltà ai Comuni di individuare altri luoghi sensibili in cui non sia ammessa l'apertura di sale giochi o di concedere contributi agli esercizi "No Slot".

All'articolo 4 è disciplinata l'attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi mentre nell'articolo 5 vengono definiti gli obblighi dei gestori tenuti ad esporre materiale informativo che evidenzia i rischi connessi al gioco eccessivo.

All'articolo 6 (Formazione dei gestori) si prevede che la Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge disciplini le iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico.

All'articolo 7 vengono definite campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali più svantaggiate.

All'articolo 8 si prevede il sostegno dell'Amministrazione regionale all'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

All'articolo 9 si prevedono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge.

All'articolo 10, infine, sono riportate le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con questa legge, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

2. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità di questa legge:

- a) i Comuni, singoli e associati, e l'Asur;
- b) i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
- c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
- d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
- e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1.

Art. 2
(Competenze della Regione)

1. La Regione:

- a) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;
- b) sostiene le iniziative:
 - 1) delle associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, Asur e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
 - 2) delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;
- c) rende disponibili agli esercenti di sale da gio-

co e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al Gioco d'azzardo patologico (GAP).

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No Slot", rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione di questa legge, sono soggetti all'aliquota Irap, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotta dell'1 per cento, gli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco, di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

4. L'agevolazione di cui al comma 3 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione di questa legge, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997, aumentata dell'1 per cento.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto.

Art. 3

(Collocazione delle sale giochi)

1. Non è ammessa l'apertura di sale giochi, di cui all'articolo 86 del r.d. 773/1931, che siano ubicate in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.

2. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi "No Slot" e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

Art. 4

(Divieto di pubblicità)

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

Art. 5

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie e comunque di esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, la disponibilità di servizi di assistenza e ad incoraggiare il gioco responsabile.

2. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti ad evidenziare ai giocatori la possibilità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare od un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dall'Ufficio regionale competente in materia di tutela della salute.

Art. 6

(Formazione dei gestori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Marche, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, a favorire un approccio al gioco con-

sapevole e responsabile, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo.

Art. 7

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie oltre che per la costituzione di gruppi di mutuo auto-aiuto.

2. Le scuole per genitori, finanziate dalla Regione, introducono i contenuti delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui al comma 1.

3. Le campagne di cui al comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che, in modo particolare, evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:

- a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi e i danni economici, per la salute e relazionali che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;
- b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;
- c) informare sull'esistenza e l'accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.

Art. 8

(Sostegno al privato sociale)

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale fissa i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale destinati a persone con problematiche correlate al gioco e alle relative famiglie. Nella concessione dei contributi è data priorità ai progetti realizzati in raccordo con i servizi pubblici del territorio.

Art. 9

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 è soggetta all'applicazione di

sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 500,00 euro e 3.000,00 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i relativi proventi.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa di euro 20.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è autorizzata dalle rispettive leggi di bilancio.

3. Agli oneri di natura corrente autorizzati dal comma 1, si provvede mediante equivalente riduzione di euro 20.000,00 degli stanziamenti già iscritti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 07 "Fondo di riserva" e corrispondente aumento della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 010 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia".

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni finanziarie necessarie al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale.

5. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 2, stimati in 11.260,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 5 dello stesso articolo.

6. A partire dagli esercizi successivi al 2017 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 5 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. - Disposizioni per l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito

NORMATIVA			ONERE										
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA
1	Finalità												
	1		Non comporta oneri										
	2		Non comporta oneri										
2	Competenze della Regione												
	1		Non comporta oneri										
	2		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10					
	3		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10					
	4		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10					
	5		minore entrata		-11.260,00	-11.260,00	-11.260,00	Titolo I - 10102	Maggiore entrata comma 7				
	6		Non comporta oneri										
	7		maggiori entrate		+11.260,00	+11.260,00	+11.260,00						
3	Collocazione delle sale giochi												
	1		non comporta oneri										
	2		non comporta oneri										
4	Divieto di pubblicità												
	1		Non comporta oneri										
5	Obblighi dei gestori												
	1		Non comporta oneri										
6	Formazione dei gestori												
	1		Non comporta oneri										
7	Campagne di informazione e sensibilizzazione												
	1		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10					
	2		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10					
8	Sostegno al privato sociale												
	1		corrente	continuativa	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Quota parte spesa autorizzata di euro 20.000,00	Missione 12 - Programma 10					
9	Sanzioni												
	1		Non comporta oneri										
10	Disposizioni finanziarie												
	1		autorizzazione di spesa										
	2												
	3		copertura autorizzazioni di spesa						Riduzione per complessivi euro 20.000,00 Missione 20 - Programma 07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Missione 20 / Programma 07
	4		autorizzazione variazione al documento tecnico										
	5												

Loretta Lispi